



Atto del Presidente n. **88**

del 29/06/2021

Classificazione: 07-04-04 2020/21

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO COS16 - LIDO DI CLASSE SUD SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 25.02.2021 assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/5242 del 25.02.2021 (classificazione 07-04-04 2020/21) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 27.04.2021 assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/11389 del 27.04.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che contemporaneamente al deposito, lo strumento urbanistico venga trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

- c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'art. 35, comma 4 previa acquisizione delle osservazioni presentate;*
- d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.*

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe SUD - secondo stralcio attuativo- del Comune di Ravenna; i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 5242/2021;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe SUD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Ing. Valeria Biggio, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione

comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe SUD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 5242/2021;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe SUD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020.

DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

**COMUNE DI RAVENNA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
AMBITO CoS16 - LIDO DI CLASSE SUD
SECONDO STRALCIO ATTUATIVO**

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "*Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani*";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "*Norme per la riduzione del rischio sismico*";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 25.02.2021 assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/5242 del 25.02.2021 (classificazione 07-04-04 2020/21) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PUA in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna del 27.04.2021 assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/11389 del 27.04.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016.

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che

- il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;

- per gli ambiti a programmazione unitaria e/o concertata (Accordi ex art. 18 della LR 20/2000 e smi), di cui all'art. 21 del POC5, alla scadenza del POC dovranno essere stipulati gli accordi di II livello e, ove richiesto, dovrà essere approvato il PUA generale e presentato il PUA attuativo in conformità al POC 2010-2015 con le caratteristiche di cui al punto precedente. Si specifica che il PUA generale non ha valore conformativo dei diritti edificatori e dei vincoli espropriativi, ai sensi dell'art. 16, c.8 del POC5".

Si da' atto inoltre che la relazione e DPQU del 2° POC entrato in vigore il 22.08.2018 precisa che per i "comparti attivati con il 1° POC che prevedevano una attuazione estesa a Piani Operativi successivi al primo, gli accordi di II livello inseriti nel presente POC regolano la prosecuzione della fase attuativa avviata col 1° POC e il completamento degli stessi (CoS01, CoS02, CoS05, CoS09, CoS11, CoS12, CoS15, CoS16, CoS17, CoS23)".

Pertanto, la conformità alla pianificazione sovraordinata è stata verificata sulla base di quanto previsto dal POC 2010-2015.

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica";

PREMESSO INOLTRE:

CHE il PSC individua l'ambito a programmazione unitaria e concertata (ex art. 18 della L.R. 20/2000) *CoS16 Lido di Classe - Strada usi urbani* soggetto ad accordo coi privati, stipulato in sede di PSC 1° livello, sottoscritto dai privati e facente parte e sostanziale del POC 2010-2015 approvato dal Consiglio Comunale.

CHE l'apposita scheda d'ambito (POC 4d) del POC 2010-2015 contiene le prescrizioni normative relative a obiettivi, criticità, usi e quantità, standard, modi e tempi di attuazione, prescrizioni specifiche oltre a indirizzi relativi alle prestazioni di assetto morfologico/funzionale che la pianificazione attuativa deve assicurare;

CHE con delibera n. 246/2015 del 30.12.2015 avente per oggetto "Comune di Ravenna - PUA Generale comparto S16 - Lido di Classe - Strada usi urbani" la Giunta della Provincia di Ravenna si è espressa ai sensi degli artt. 5 e 35 della L.R.20/2000, nonché dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

CHE ai sensi dell'art. 16 c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

CONSTATATO:

Il PUA generale dell'intero ambito CoS16 - Lido di Classe - Strada usi urbani è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.90 del 01.03.2016 e successivamente convenzionato (Accordo di terzo livello).

Il PUA 1° stralcio del sub comparto sud del PUA Generale è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 606 del 16/10/2018, P.G. n. 191365/2018, pubblicato sul BUR n. 360 del 14/11/2018.

Il presente 2° stralcio riguarda il completamento del sub comparto sud del PUA Generale. I lotti di completamento sono parte di un'area di espansione ubicata a Lido di Classe; tale area è delimitata a sud dalle anse del fiume Savio, a nord da un'area di recente urbanizzazione, a est da un'ampia fascia prevista attrezzata che fronteggia Viale Vespucci e ad ovest da una vasta area agricola da rinaturalizzare.

In applicazione delle disposizioni del PUA Generale, il presente 2° stralcio del sub comparto sud prevede l'edificazione di 7.647,87 mq (pari a circa il 50% del totale assegnato al sub comparto), di cui 3.922,01 mq di edilizia residenziale libera, 3.000 mq a destinazione ricettiva alberghiera e 725,86 mq per usi non residenziali (escluso ricettivo). La superficie fondiaria è pari a 16.492,89 mq, comprese la viabilità e i parcheggi di tipo privato.

Non sono previste opere di urbanizzazione poiché sono state tutte ricomprese nel 1° stralcio attuativo e per le quali è già stato rilasciato il relativo permesso di costruire.

Il presente PUA contiene la definizione di tutti i parametri definiti dall'art. 14 delle Norme di POC per l'attuazione dell'intervento da attuarsi nell'ambito del presente secondo stralcio.

Considerato che il presente secondo stralcio deriva da un Accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000 che prevede la realizzazione anche di opere pubbliche quali "oneri aggiuntivi" (nello specifico la sistemazione dell'ampia fascia posta tra Viale Vespucci e il comparto, da sistemare con verde e parcheggi, e la rinaturalizzazione dell'ampia fascia posta ad ovest del comparto fino allo scolo consorziale e delle fasce di verde che collegano questa fascia a Viale Vespucci) la sua attuazione è comunque subordinata alla contestuale realizzazione anche delle suddette opere pubbliche i cui obblighi di realizzazione ricadono anche sul soggetto attuatore del sub comparto nord che compone l'insieme del comparto CoS16.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art. 16, c.8 delle NTA del POC 2010-2015, il PUA Generale e il PUA Stralcio, solo congiuntamente assumono il valore e producono gli effetti del PUA così come definito dall'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e si sottolinea che continua a mantenere la sua efficacia quanto discende dal PUA Generale, così come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 01.03.2016.

La Giunta Provinciale con delibera n. 246/2015 del 30.12.2015 relativa al PUA generale aveva sottolineato la necessità che i successivi PUA stralcio dovevano adeguarsi alle eventuali ulteriori prescrizioni e disposizioni introdotte dai Piani di gestione del Rischio di Alluvioni. Si evidenzia che la relazione di Valsat ha verificato la conformità del PUA stralcio a quanto disciplinato dalla pianificazione sovraordinata in particolare la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Inoltre, la stessa Relazione di Valsat, che costituisce documento di riferimento per il presente PUA stralcio, al paragrafo 6 denominato "Verifica del recepimento delle prescrizioni espresse in sede di approvazione del PUA" fornisce un puntuale riscontro ai pareri espressi fase di approvazione del PUA Generale da parte dei vari Enti.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000 la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo che fornisce una puntuale disamina della pianificazione sovraordinata vigente e dei contenuti degli articoli interessati e, per quanto riguarda il vigente PTCP, dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato, definendo le eventuali misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Serv. Area Romagna - Distretto di Ravenna, Consorzio Bonifica della Romagna, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: Prot. 2020/244807/P del 24.09.2020

“Con riferimento al Piano Urbanistico in oggetto, valutati i contenuti della documentazione messa a disposizione da Codesta Amministrazione, non si rilevano, per quanto di competenza, osservazioni al Piano in questione.”

- ARPAE – Distretto di Ravenna: parere ambientale del 21.12.2020, Prot 186648/2020 ... omissis ...

Questo Servizio esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. Gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento dei lavori di adeguamento del depuratore di Lido di Classe e del completamento della dorsale di fognatura nera prevista nei comparti S16 sud e S17 Nord-Sud;

2. All'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse;

3. Le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06 s.m.i) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto A del “Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica” e precisamente tutte le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere allacciate alla rete fognaria pubblica direttamente senza subire alcun tipo di trattamento; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti;

4. In fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):

“per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche.

L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.”

Matrice Inquinamento Acustico – parere del 14.12.2020

Esaminata la documentazione conclusiva di agosto 2020 per la realizzazione in oggetto, in base a quanto richiesto da questa Agenzia, emerge il seguente quadro:

Premessa. La relazione aggiornata analizza con maggiore dettaglio la situazione specifica del comparto effettuando monitoraggi differenziati per periodo invernale ed estivo. Il periodo estivo vengono inoltre effettuati i rilievi nei mesi di giugno e agosto in quanto sostanzialmente diversi. La motivazione è che, viste le sorgenti sonore attualmente presenti, costituite sostanzialmente dalle infrastrutture viarie ed attività economiche stagionali, occorre chiarire le motivazioni di alcuni elevati livelli sonori rilevati e ponderarne le mitigazioni.

a) Mitigazioni acustiche proposte – i conflitti già evidenziati nel PUA generale vengono mitigati tramite asfalto fonoassorbente per la riqualificazione di V.le Vespucci. Come altra eventuale mitigazione di V.le Vespucci viene indicato di ridurre la velocità di scorrimento a 30 Km/h. Questa ultima soluzione va però valutata e approvata dall'ufficio mobilità del Comune e non può essere imposta dal proponente. La sua eventuale scelta come soluzione non può pertanto rientrare in un parere “tecnico” da parte di questo Servizio ma è da concordare nelle fattibilità col Comune.

b) Per le aree di raccolta rifiuti – Sulla base della distanza dalle abitazioni e di rilievi strumentali su altre situazioni e operazioni analoghe, di svuotamento meccanizzato dei contenitori presso aree ecologiche, viene rispettato il criterio differenziale per il solo periodo diurno. Le operazioni di raccolta dovranno pertanto avvenire unicamente in tale periodo di riferimento.

c) Per le sorgenti impiantistiche del comparto alberghiero - per le sorgenti impiantistiche non vengono effettuate analisi di dettaglio ma effettuate considerazioni di merito. Viste le distanze con i potenziali ricettori, viene ritenuto che l'impatto acustico possa essere considerato di fatto come “poco significativo” qualora le apparecchiature rispettino le caratteristiche intrinseche stabilite dalla normativa tecnica di settore. Secondo il Dlgs 41/2017. Tale attività rientra inoltre fra quelle considerate a “bassa rumorosità” inserite nell'Allegato B del DPR 227/11 per le quali vi è la esclusione della presentazione del documento di impatto acustico all'atto di autorizzazione al permesso di costruire.

Per quanto espresso sopra questo Servizio ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole al progetto presentato.

Le opere di mitigazione indicate ed approvate col seguente parere, che sia l'asfalto fonoassorbente o se adottata dal Comune la diminuzione di velocità, saranno da mettere come prescrizione per le opere di urbanizzazione antecedenti al rilascio dei Permessi di Costruire dei fabbricati abitativi.

- Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Romagna: parere prot. n. PC/2020/59288 del 29/10/2020

“ ... esaminata la documentazione allegata alla comunicazione in oggetto, in riferimento agli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del PAI/PGRA 2016, lo scrivente Servizio ESPRIME ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra Regione Emilia-Romagna, comune di Ravenna e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli - adottata con Delibera di Giunta Regionale n. RPI 037/2014 del 10/02/2014 il seguente parere tecnico sullo svolgimento degli approfondimenti tecnici di competenza comunale:

- *la richiesta riguarda opere classificate come non strategiche o singoli interventi che ricadono in art 6 “aree a rischio di allagamento” (tirante idrico di riferimento fino a 50 cm) PAI/PGRA 2016 e art. 10 c.1 aree di collasso arginale;*
- *le opere sono all'esterno delle aree di tutela di cui al capo VII del R.D. 523/1904;*

- *l'immobile non ricade nell'area dei 30 m dal piede dell'argine prevista dal Piano Stralcio in cui sono interdette nuove edificazioni ad eccezioni di locali ed altri modesti volumi tecnici;*
 - *è stata prodotta analisi di compatibilità idraulica con esplicita valutazione della sicurezza dei manufatti alle sollecitazioni statiche e dinamiche a cui risultano soggetti;*
 - *Le quote di progetto della nuova urbanizzazione sono asseverate pari a +1,70 m s.l.m., per la nuova viabilità, mentre per il piano di calpestio dei nuovi edifici sono pari a +1,90 m slm. (Si ricorda inoltre che non sono previsti piani interrati).*
 - *Nelle norme di attuazione compare a pagina 4 compare un refuso Da eliminare "Tale quota è ridotta a + m 1,40 per i piani di calpestio dei portici e dei locali di servizio (vedi RUE 5 art. IV.1.14 c8)".*
 - *Tutti gli impianti tecnologici esterni devono garantire perfetta tenuta all'acqua;*
 - *Il sedime delle opere in questione rientra nella perimetrazione di "aree a rischio", con tirante statico. Rientra pertanto nelle competenze di codesta Amministrazione la predisposizione di una procedura specifica di messa in sicurezza connessa ai piani di Protezione Civile Comunale, che tenga conto anche del rischio sopra esposto;*
 - *La realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso da potenziale allagamento. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
 - *Il presente parere tecnico è formulato esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 2ter, 6, 9 e 10 del Piano Stralcio ma non ha valore di "Nulla Osta Idraulico" ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904.*
- **Consorzio di Bonifica della Romagna: parere prot. n. 0025398 del 10/09/2020**
- *In riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto;*
 - *Vista la documentazione progettuale trasmessa dal Comune di Ravenna in data 11-08-2020 ed acquisita agli atti consorziali con Prot.n.22757/RA in pari data, successivamente integrata in data 07-09-2020 (Prot.cons.n.25028/CES);*
 - *Richiamati i contenuti dei precedenti pareri consorziali rilasciati rispettivamente in sede di approvazione del Sub Comparto Sud - PUA 1°Stralcio e di rilascio di Permesso di Costruire Opere di urbanizzazione primaria del 1°Stralcio (Rif. Prot.n.24784/RA/12773 del 15-09-2016, n.17049/RA/9816 del 19-05-2017, n.31430/RA/13254 del 07-11-2020;*
 - *Richiamati altresì i contenuti della Concessione/Autorizzazione n.10256 del 22-08-2019, in corso di validità, rilasciata al Soggetto Attuatore relativamente allo scarico diretto all'interno dello scolo consorziale Pergami delle acque meteoriche provenienti dall'Ambito CoS16 Lido di Classe- Sub Comparto Sud (1°-2° Stralcio);*
 - *Preso atto di quanto dichiarato nell'Elaborato 13 "Relazione Tecnico-Descrittiva" – Settembre 2020 al paragrafo "Art.8., c.7,8,9 – Invarianza Idraulica e altre reti", attestante l'assenza di modifiche dei progetti di rete infrastrutturali, presidi di laminazione inclusi, approvati in sede di approvazione del PUA 1°Stralcio e del progetto delle opere di urbanizzazione primaria del 1°Stralcio;*
- Tutto ciò premesso lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato all'approvazione del PUA 2°Stralcio Attuativo CoS16 Lido di Classe Sub Comparto Sud, riconfermando altresì la validità di tutte le disposizioni contenute nella Concessione/Autorizzazione consorziale n.10256 del 22.08.2019."*

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini: parere prot. n. 11297/2020
*In riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta l'11/08/2020 questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, relativamente agli aspetti paesaggistici, non ha motivi da opporre alla proposta avanzata. Resta inteso che gli approfondimenti progettuali ricadenti all'interno delle aree soggette alla tutela della Parte Seconda – Beni Paesaggistici, del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i., saranno soggette alle procedure di cui all'art. 146 del citato decreto.
 Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" in materia di rinvenimenti fortuiti.*

- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po: Provvedimento n. 2020/00384 del 18/09/2020 "Vista l'istanza relativa all'oggetto, pervenuta in data 11/08/2020 Ns. prot. n. 2020/0005748.
*Rilevato che l'intervento oggetto dell'istanza prevede che
 -l'area a verde privata possa essere destinata, oltre che all'attività agricola, ad attività ricreative e del tempo libero e sportive eventualmente connesse alla struttura ricettiva alberghiera adiacente.
 - Possano essere insediate strutture in legno e/o di facile rimozione a supporto delle attività insediabili che non costituiscano né superficie utile, né accessoria.
 Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che l'intervento ricade all'interno della sottozona PP.AGR.a - Stazione Pineta di Classe e Salina di Cervia.
 Vista la Normativa tecnica del Piano di Stazione e in particolare
 Art. 26 Aree contigue
 14. La sottozona PP.AGR.a comprende il margine meridionale della Bassona; tale sottozona individua un'area che il Parco deve direttamente rinaturalizzare, previo accordo con la proprietà, mediante interventi di riqualificazione ambientale secondo quanto previsto all'art. 15, comma 3, delle presenti Norme; in tale area sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di prati umidi e allagati con acque dolci o salmastre, eccezion fatta per le normali pratiche agricole estensive, conducibili fino all'avvio del progetto di rinaturalizzazione, cui l'area è destinata dal presente Piano di Stazione.
 Art. 15 Indirizzi per la tutela e la riqualificazione del paesaggio agrario e per le attività agricole
 3. La realizzazione dei ripristini naturalistici nelle aree agricole deve tendere a ricreare l'assetto ambientale e naturalistico dei luoghi, precedente alle bonifiche e alle trasformazioni agricole, tenendo conto della pedologia e dell'idrologia dei siti, secondo i seguenti indirizzi per le aree individuate nella "carta delle aree da sottoporre a restauro ambientale e paesaggistico".
 Ritenuto opportuno stabilire che se l'intervento proposto (verde privato) potesse prevedere SOLO interventi finalizzati al ripristino di prati umidi e allagati con acque dolci o salmastre, allora questo risulterebbe compatibile con il progetto di riqualificazione ambientale come richiesto dal comma 14 dell'art.26 delle NTA.
 ... omissis ...
 rilascia parere di conformità per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che vengano attuati esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di prati umidi e allagati con acque dolci o salmastre.
 Successivamente, con nota Prot. n. 0009031 del 16/12/2020, l' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha ritenuto opportuno precisare che "le integrazioni pervenute risultano rispettose delle prescrizioni contenute nel provvedimento n° 2020/00384 emesso in data 18/09/2020."*

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

CHE per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo il Servizio Programmazione territoriale della Provincia ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, sulla compatibilità del PUA con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** dovrà essere verificata la esistenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- **2:** nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- **3:** va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; la Relazione mette in evidenza la presenza di terreni liquefacibili che potrebbero imporre la realizzazione di fondazioni profonde unitamente a fondazioni superficiali; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici

- adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;*
- **4:** *gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;*
 - **5:** *il valore di Vs30 e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;*
 - **6:** *in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;*
 - **7:** *le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perchè sono già stati individuati diversi strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU, e/o CPT e/o con Cono sismico che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;*
 - **8:** *andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;*
 - **9:** *per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal PUA;*
 - **10:** *andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;*
 - **11:** *si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;*
 - **12:** *si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.*

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *verificare la conformità dei contenuti delle “Norme Tecniche di Attuazione” allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale “può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore”.

CHE le previsioni di cui al Piano Urbanistico Attuativo in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel “constatato”;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe SUD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna; i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 5242/2021
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano Urbanistico Attuativo Ambito CoS16 - Lido di Classe SUD - secondo stralcio attuativo - del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del “Constatato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constatato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge per l'espressione in oggetto

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Ing. Valeria Biggio)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 771/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO COS16 - LIDO DI CLASSE SUD SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 29/06/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 88 DEL 29/06/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AMBITO COS16 - LIDO DI CLASSE SUD SECONDO STRALCIO ATTUATIVO DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 29/06/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)